



Piazza dei Caduti – Palazzo Giannantonio – Tel. 0835/585711 – Fax 0835/581208
P. Iva 00116240771 – C.F. 81001230770 www.comune.pisticci.mt.it

Ordinanza n. 59

Oggetto: DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO MENSILE DI PISTICCI

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI

- Il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell' emergenza epidemiologica da COVID - 2019 ", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45;
- il DPCM 8 Marzo 2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19." (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020);
- il DPCM 9 Marzo 2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020).
- Il DPCM 10 aprile 2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020).
- Il DPCM 26 aprile 2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020).
- Il D.L. n.19/2020, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020).

- L'Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 21 del 03.05.2020 ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell' articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. - Ulteriori disposizioni".
- Il DL 33 del 16 maggio 2020, ad oggetto "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU n.125 del 16-5-2020)
- Il DPCM del 17 maggio 2020, ad oggetto "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e relativi allegati (GU n.126 del 17-5-2020).
- Il DPCM del 11 giugno 2020, ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e relativi allegati (GU n.147 del 11-06-2020).
- L'Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 22 del 17.05.2020 ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell' articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. - Ulteriori disposizioni" e relativi allegati.
- L'Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 25 del 01.06.2020 ad oggetto Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni ai sensi dell'articolo 1, comma 16, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33.
- L'Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 27 del 14.06.2020 ad oggetto Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori disposizioni in materia di attività economiche, produttive e ricreative."

CONSIDERATO CHE con Ordinanza sindacale n. 46 del 22.05.2020, in ottemperanza alle disposizioni del DPCM 17 maggio 2020 venivano consentite in tutto il territorio comunale le attività di commercio su area pubblica, relative a qualsiasi categoria merceologica, nelle aree di mercato giornaliera e settimanali organizzate e gestite dall'Ente comunale, da parte dei titolari di posteggio e degli esercenti l'attività di spunta individuando specifiche misure di sicurezza ed igiene idonee a prevenire il diffondersi del contagio da Covid-19, mentre veniva rinviata ad apposito futuro provvedimento la disciplina dello svolgimento dei mercati mensili, caratterizzati da un notevole afflusso sia di esercenti che di clienti, tale da richiedere l'adozione di misure ulteriori e specifiche atte a prevenire il diffondersi del contagio da Covid-19;

CONSIDERATO CHE l'allegato 9 al DPCM 11 giugno 2020 recante "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020", nel disciplinare l'esercizio delle attività di commercio al dettaglio, stabilisce che tali attività debbano svolgersi nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area mercatale, la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
- verificare, mediante adeguati controlli, l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
- assicurare un'adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
- assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
- individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
- Qualora, per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all'area mercatale, non sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno contingentare l'ingresso all'area stessa al fine del rispetto della distanza interpersonale di un metro. Ove ne ricorra l'opportunità, i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.

PRESO ATTO del forte decremento della curva dei contagi nel territorio regionale e, in particolare, in quello comunale, ove ad oggi non si registrano nuovi casi di contagio da Covid-19;

VALUTATA pertanto la possibilità di consentire, nella presente fase dell'emergenza sanitaria, la ripresa delle attività di commercio su area pubblica relative a qualsiasi categoria merceologica, nelle aree di mercato mensile organizzate e gestite dall'Ente comunale nel centro di Pisticci, da parte dei titolari di posteggio e degli esercenti l'attività di spunta, individuando specifiche misure volte alla prevenzione del rischio di contagio da Covid-19;

VISTA la propria precedente Ordinanza n. 53 del 12.06.2020, con la quale veniva disposta la ripresa delle attività di commercio su area pubblica, relative a qualsiasi categoria merceologica, nelle aree di mercato mensili organizzate e gestite dall'Ente comunale nella frazione Marconia, da parte dei titolari di posteggio e degli esercenti l'attività di spunta, nel rispetto delle specifiche prescrizioni adottate;

VISTO il Regolamento comunale per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, adottato con D.C.C. n. 4 del 29.04.2014;

VISTO l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

ORDINA

Per i motivi descritti in premessa che:

- 1) sono consentite le attività di commercio su area pubblica, relative a qualsiasi categoria merceologica, nelle aree di mercato mensili organizzate e gestite dall'Ente comunale a Pisticci, da parte dei titolari di posteggio e degli esercenti l'attività di spunta, adottando le prescrizioni di esercizio di seguito specificate:
 - al fine di consentire il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali e di evitare assembramenti, in relazione agli spazi disponibili, il numero massimo di posteggi utilizzabili nell'area mercatale provvisoriamente modificata e costituita da via Paisiello e dal piazzale adiacente al campo di calcetto di Via Magenta, è temporaneamente rideterminato in n. 68 posteggi, per l'occupazione dei quali sarà data priorità ai titolari di concessione con il seguente criterio: i titolari di posteggio su via Paisiello conserveranno il proprio posteggio, mentre i titolari di posteggio su Corso Metaponto verranno ricollocati presso il piazzale adiacente al campo di calcetto di Via Magenta;
 - l'esercizio dell'attività di spunta sarà consentita limitatamente ai posteggi rimasti vacanti del titolare, fino a concorrenza del numero massimo di posteggi stabilito;
 - al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica, è istituito un percorso pedonale di collegamento nell'area mercatale tra Via Paisiello ed il piazzale adiacente al campo di calcetto di Via Magenta, riservato alla circolazione esclusiva dei pedoni; detto percorso verrà opportunamente individuato e delimitato con apposita segnaletica;
 - gli accessi al mercato saranno delimitati da transenne e gli ingressi potranno essere scaglionati in relazione agli spazi disponibili, per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale, individuando altresì percorsi distinti per l'ingresso e l'uscita dall'area;
 - si potrà accedere all'area mercatale soltanto se muniti di mascherina di protezione facciale, correttamente indossata;
 - dovrà essere sempre garantito il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia tra i clienti, sia tra gli addetti alla vendita ed i clienti, sia tra gli operatori, anche nelle operazioni di carico e scarico;
 - gli addetti alla vendita dovranno indossare mascherina e guanti monouso per servire gli avventori, diversi o comunque opportunamente igienizzati, rispetto a quelli utilizzati per le operazioni di riscossione dei pagamenti e dovranno procedere alla pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;

- dovranno essere messi a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- in caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per la scelta della merce;
- in caso di vendita di beni usati è obbligatorio procedere alla igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;
- in caso di vendita di prodotti alimentari o agricoli la merce posta in vendita dovrà essere idoneamente schermata o tenuta a distanza tale da impedire che venga toccata dagli avventori;
- la clientela dovrà essere informata con appositi cartelli sulle disposizioni previste dalla normativa mediante esposizione di apposita avvertenza in particolare ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.P.C.M. 17/05/2020 è fatto obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie;

INFORMA CHE

- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.
- Le forze dell'ordine presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento.
- Le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. e dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

DISPONE

- La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Pisticci;
- la trasmissione di copia a:

- | | |
|---|------------------|
| - Alla Prefettura | MATERA |
| - Alla Regione Basilicata | POTENZA |
| - Commissariato della P.S. | PISTICCI |
| - Alla Tenenza della Guardia di Finanza | METAPONTO |
| - Comando Compagnia C.C. | PISTICCI |
| - Comando Stazione C.C. | PISTICCI |
| - Corpo Polizia Locale | S E D E |
| - All'Ufficio SUAP | S E D E |
| - All'Ufficio tecnico comunale | S E D E |
| - Alle Associazioni del commercio su aree pubbliche, maggiormente rappresentative a livello locale. | |

Dalla Residenza Municipale, li 29.06.2020.

IL SINDACO
Avv. Viviana Verri



Viviana Verri